



Unione Europea

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strutturali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 2

“Renata Fonte”

Via Mauro Manieri n. 20 - 73048 Nardò (LE)

Tel. 0833-562691 – www.comprensivonardo2.gov.it –

E-mail: LEIC89700R@istruzione.it – LEIC89700R@pec.istruzione.it

Cod. Mecc.: LEIC89700R - Cod. Fisc.: 82002180758



I. C. POLO 2 "R. FONTE"- NARDO'
Prot. 0008224 del 18/12/2017
C09 (Uscita)

ESTRATTO DEL VERBALE DELIBERA N. 105

Il giorno 30 novembre dell'anno 2017 alle ore 17.30, previa regolare convocazione, nei locali dell'Edificio Scolastico “ G. Lombardo Radice” di via Pilanuova n. 88, si è riunito il Consiglio di Istituto per la trattazione dei seguenti argomenti all' O. del G.:

- 1) - 2) (omissis)
- 3) Regolamento Esperti esterni – Deliberazione;
- 4) – 5) – 6) -7)

Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Visto l'art. 21 della Legge 15 marzo 1997 n. 59;

Visto l'art. 7 comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 ed in particolare gli artt. 8 e 9;

Visto l'art. art. 17 comma 1 lett. g) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 che esclude i contratti di lavoro dal suo ambito di applicazione;

Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 recante le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, ed in particolare gli art. 33 comma 2 e 40 comma 2;

Visto l'art. 10 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297;

DELIBERA

il seguente regolamento per il conferimento di incarichi a Personale esterno

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Oggetto del Regolamento sono le procedure e i criteri oggettivi e predeterminati di scelta del contraente, per il conferimento di incarichi a personale esperto esterno, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità come definiti dall'articolo 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, efficacia e tempestività dell'azione amministrativa.

2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a **persone fisiche** con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile.

3. Fra i contratti di cui al presente articolo rientrano i contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 40 del D.I. n. 44/2001.

Art. 2

Individuazione del fabbisogno e dei requisiti oggettivi

1. In coerenza con la Programmazione dell'offerta formativa, il dirigente scolastico verifica dapprima l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso la stessa Istituzione scolastica e, in subordine, presso altre Istituzioni scolastiche, attraverso avvisi interni, tenendo conto delle mansioni esigibili e di seguito dispone il ricorso ad una collaborazione esterna, come definita a norma dell'articolo 1 del presente regolamento.

2. In relazione agli elementi individuati, come indicato nel precedente comma, il dirigente scolastico verifica la rispondenza della tipologia di professionalità richiesta, tenuto conto dei requisiti di elevata professionalità stabiliti dall'art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001, e determina durata, luogo, oggetto e compenso per la collaborazione, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e del prezzo di mercato. Relativamente al prezzo il dirigente scolastico può operare una ricognizione presso associazioni di categoria, ordini professionali, altre amministrazioni ed altri soggetti, al fine di individuare un compenso congruo con la prestazione richiesta.

3. Il dirigente scolastico verifica, inoltre, la compatibilità della spesa prevista con le disposizioni e i limiti di spesa vigenti.

Art. 3

Requisiti soggettivi

1. Il contratto è stipulato con esperti, italiani o stranieri, che per la loro posizione professionale, quali dipendenti pubblici o privati o liberi professionisti, siano in grado di apportare la necessaria esperienza tecnico-professionale richiesta.

2. Per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- e) essere in possesso del requisito correlato al contenuto della prestazione richiesta.

3. L'affidamento dell'incarico avverrà previa verifica delle condizioni previste agli artt. 7 e 53 del D.Lgs. n. 165/2001, nonché in coerenza con le altre disposizioni normative correlate all'oggetto dell'incarico.

Art. 4

Procedura di selezione comparativa

A – Incarichi nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa

1. La selezione dell'esperto avviene attraverso appositi avvisi, in coerenza con la programmazione didattica deliberata per ciascun anno scolastico.

2. L'avviso viene diffuso attraverso la pubblicazione all'albo on-line dell'Istituzione scolastica, nel sito web della stessa.

3. L'Istituzione scolastica può utilizzare altre forme aggiuntive di pubblicità volta a volta ritenute utili (quali, ed esempio, la trasmissione dell'avviso ad ordini professionali o ad associazioni di categoria; la pubblicazione per estratto su quotidiani locali, ecc.)

4. L'avviso indicherà:

- L'ambito disciplinare di riferimento, il numero di ore di attività richiesto, la durata dell'incarico;
- Compenso per la prestazione e tutte le informazioni utili e correlate;
- Le modalità ed il termine per la presentazione delle domande di partecipazione;

- I criteri di selezione, con la specifica indicazione dei titoli (di studio e professionali) e requisiti (esperienza maturata nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza della stessa e qualità della metodologia che si intende adottare) che saranno oggetto di valutazione;
 - L'eventuale previsione di un colloquio cui sottoporre l'aspirante;
 - Indicazione del responsabile del procedimento.
5. Per la valutazione delle domande di partecipazione e dei relativi curricula, il Dirigente scolastico può nominare un'apposita Commissione istruttoria.
 6. Al termine dei lavori, la Commissione predispose e consegna al Dirigente scolastico la graduatoria contenente la specifica e dettagliata indicazione delle valutazioni comparative effettuate.
 7. Nell'ipotesi di partecipazione di un unico aspirante, è comunque necessario valutarne l'idoneità.
 8. La graduatoria è approvata dal Dirigente scolastico.
 9. La graduatoria è pubblicata all'albo on-line dell'Istituzione scolastica.
 10. È fatto comunque salvo l'esercizio del diritto d'accesso agli atti della procedura.

B - Incarichi relativi ai P.O.N.. I criteri di cui sopra sono così integrati:

La scelta dell'esperto sarà operata dalla commissione appositamente nominata, che procederà alla valutazione comparativa dei curricula. Le decisioni della Commissione saranno debitamente motivate. I criteri saranno proposti dal Collegio docenti, deliberati dal Consiglio d'Istituto e pubblicizzati dall'Istituzione scolastica, contestualmente alla pubblicazione degli avvisi di selezione. I requisiti minimi individuati per uno stesso incarico conservano validità fino a nuova determinazione della commissione di volta in volta impegnata nella scelta.

Art. 5

Esclusioni

Sono escluse dalle procedure comparative e pertanto l'Istituto può conferire ad esperti esterni incarichi di collaborazione in via diretta, quando ricorrano le seguenti situazioni:

- a) prestazioni occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica svolta in maniera saltuaria, non riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001, e per le quali sia previsto un compenso onnicomprensivo non superiore a Euro 500,00;
- b) la peculiarità della prestazione o la specificità dell'intervento, in relazione alle specifiche competenze richieste, non consentano forme di comparazione;
- c) Le attività espressamente previste da disposizioni normative.

Art. 6

Affidamento dell'incarico – Responsabilità dell'esperto – Durata – Compenso

1. Terminata la procedura di selezione, il Dirigente scolastico provvede all'affidamento dell'incarico mediante stipulazione di contratto di prestazione d'opera.
2. In base al contratto d'opera, l'esperto può svolgere la propria attività in appoggio agli insegnanti durante l'attività didattica curricolare e, in tal caso, la responsabilità sugli alunni rimane a carico degli insegnanti, oppure può gestire direttamente corsi di insegnamento aggiuntivi, assumendo tutte le responsabilità connesse alla vigilanza degli alunni, ai sensi degli artt. 2043, 2047 e 2048 del Codice Civile, integrati dall'art. 61 della Legge 11.07.1980, n. 312, previa autorizzazione dei genitori. In tal caso l'esperto è tenuto a rispondere direttamente all'Istituzione scolastica per ogni intervento connesso all'incarico.
3. Non è ammesso il rinnovo tacito del contratto di collaborazione. Il Dirigente scolastico può prorogare ove ravvisi un motivato interesse la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al prestatore d'opera, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.
4. Fatti salvi i parametri e i limiti stabiliti dalle specifiche disposizioni normative in vigore in relazione alle attività oggetto di incarico, il Dirigente scolastico provvede alla determinazione del compenso che deve

essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Nel rispetto della proporzionalità con l'utilità conseguita dall'amministrazione, il compenso orario massimo attribuibile per ogni attività è pari a Euro 70,00 (Settanta/00).

5. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

Art. 7

Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il Dirigente scolastico verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del contratto ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Dirigente scolastico può risolvere il contratto per inadempienza.
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il Dirigente scolastico può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
4. Il Dirigente scolastico verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

Art. 9

Valutazione della prestazione

L'Istituto prevede una valutazione finale del progetto e dell'intervento dell'esperto esterno attraverso appositi questionari di gradimento. L'esito negativo può essere motivo di esclusione da eventuali future collaborazioni.

Art. 8

Risoluzione del contratto

Indipendentemente dai casi previsti nel presente avviso, l'Istituto ha diritto a promuovere, nel modo e nelle forme previste dalla Legge, la risoluzione del contratto, con effetto immediato, anche nei seguenti casi, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni:

- per abbandono del servizio, salvo che per forza maggiore;
- per ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali e alle disposizioni di legge o regolamento relativo al servizio;
- per contegno abituale scorretto verso gli utenti;
- per ogni altra inadempienza a fatti qui non contemplati che rendano impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile (risolubilità del contratto per impedimento).

In caso di risoluzione l'Istituto liquiderà le prestazioni fino a quel momento effettuate, tenendo conto come parametro di riferimento il numero dei giorni di vigenza del contratto medesimo (Compenso lordo annuale: 365 gg. x gg. di vigenza contratto). Null'altro è dovuto al professionista in caso di risoluzione.

Art. 10

Modifiche

Il presente Regolamento ha durata e validità illimitata; potrà comunque essere modificato e/o integrato dal Consiglio d'Istituto con apposita delibera, anche ratificando Modifiche urgenti predisposte dal Dirigente Scolastico.

Art. 10

Pubblicità

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito web dell'Istituzione Scolastica nell'apposita sezione di Pubblicità Legale – Albo on-line e di “Amministrazione Trasparente” > Disposizioni Generali > Atti Generali.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

F.TO ASSUNTA DE RAZZA



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

F.TO ARCH. DONATO GIANCARLO DE PASCALIS

Per copia conforme all'originale



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Mariaguditta LEACI

documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa